

**REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI E LE MODALITÀ PER LA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGOLAZIONE ULTRA-RAPIDA DI
FREQUENZA**

-

REGOLAMENTO FAST RESERVE

Indice

Articolo 1 Oggetto e definizioni	5
Articolo 2 Definizione delle Fast Reserve Units	8
Articolo 3 Requisiti per la creazione e qualificazione delle Fast Reserve Units	9
Articolo 4 Requisiti e richiesta di ammissione alla Procedura	11
Articolo 5 Dati e documentazione per le Fast Reserve Unit	13
Articolo 6 Comunicazioni preliminari alla Procedura	14
Articolo 7 Articolazione della Procedura	15
Articolo 8 Disposizioni finali.....	18

ALLEGATI

Allegato 1. Richiesta di ammissione al progetto pilota

Allegato 2. Contratto standard per la fornitura di riserva ultra-rapida

Allegato 3. Requisiti tecnici dei Dispositivi inclusi in Fast Reserve Unit

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce i requisiti e le modalità per la partecipazione al progetto pilota relativo alla fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (di seguito: Fast Reserve) e alla procedura competitiva per la contrattualizzazione a termine delle risorse qualificate all'erogazione del medesimo servizio (di seguito: Procedura).

Il progetto pilota relativo alla Fast Reserve, approvato con Delibera xxx, si inquadra nell'ambito dei progetti pilota di cui alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 300/2017/R/eel.

Il servizio di cui al presente Regolamento si inserisce nel più ampio quadro della transizione energetica i cui principali obiettivi saranno contenuti all'interno del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 e in cui troveranno declinazione, sul piano nazionale, gli obiettivi individuati a livello europeo in relazione alla strategia europea al 2030.

Il servizio di Fast Reserve contribuirà a migliorare la risposta dinamica dei primi istanti durante i transitori di frequenza, ad oggi fornita dal parco di generazione tradizionale. La progressiva riduzione dell'inerzia del sistema determina infatti un inasprimento delle variazioni della frequenza a seguito di errori, che devono essere contenute in tempi di risposta estremamente rapidi, non sempre compatibili con l'attuale contributo della regolazione primaria del parco di generazione tradizionale, soprattutto nello scenario di phase-out degli impianti a carbone che sono caratterizzati da tempi di risposta particolarmente veloci. Diventa pertanto essenziale introdurre un servizio caratterizzato da un tempo di piena attivazione inferiore a quello della regolazione primaria. Il servizio non è in sostituzione alla regolazione primaria ma un servizio coordinato con essa per contribuire alla sicurezza del sistema.

Il servizio di Fast Reserve è un servizio di riserva di potenza finalizzato a supportare le dinamiche di frequenza della rete elettrica, ed è caratterizzato da tempistiche di attivazione a piena potenza ("full activation time") non superiori a 1 secondo e da modalità di attivazione che lo differenziano da tutte le altre tipologie di servizi di regolazione di frequenza ad oggi definiti nel Codice di Rete.

Il servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza può essere erogato da singoli Dispositivi, connessi, direttamente o indirettamente, a un unico punto di connessione alla rete pubblica oppure da aggregati di Dispositivi che soddisfano i requisiti definiti nel Regolamento (nel seguito: Fast Reserve Units).

Il servizio Fast Reserve sarà approvvigionato a termine da TERNA, per il tramite della Procedura di cui all'articolo 7 del presente Regolamento, con l'obiettivo di testare la fornitura di un servizio di riserva di potenza ultra-rapida, ad oggi non ancora definito nell'ambito della regolazione nazionale, e di potenziale rilevanza strategica per la stabilità del sistema elettrico nell'ambito del processo di progressiva decarbonizzazione del parco di generazione italiano

Il quantitativo oggetto di assegnazione sarà suddiviso per Aree di Assegnazione (Continente, compresa Sicilia, e Sardegna). I Soggetti Assegnatari saranno tenuti a garantire a TERNA la disponibilità alla fornitura del servizio per un numero di ore richiesto da TERNA (Ore di Disponibilità, come di seguito definito) a fronte del riconoscimento del corrispettivo fisso determinato in esito alla Procedura.

In relazione alla capacità e alle ore dell'anno in cui le Fast Reserve Units non sono tenute ad adempiere agli obblighi contrattuali in termini di fornitura del servizio di Fast Reserve, i Dispositivi in esse incluse potranno comunque partecipare ai Mercati dell'Energia e al mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) nelle forme e modalità previste dalla regolazione vigente (ivi inclusi gli altri progetti pilota in corso) nel periodo di validità del contratto a termine.

Il CAP del corrispettivo fisso verrà definito sulla base della stima dei benefici per il sistema derivanti dalla disponibilità del nuovo servizio.

Per completezza TERNA rende sin da ora noto che, sarà reso disponibile un documento di consultazione relativo a un nuovo progetto pilota: tale progetto sarà finalizzato a sperimentare nuove modalità di fornitura del servizio di regolazione secondaria di frequenza e ad esso saranno ammessi anche i Dispositivi inclusi all'interno di Fast Reserve Units, che soddisfino i requisiti minimi di partecipazione indicati nel regolamento che ne disciplinerà la partecipazione.

Articolo 1

Oggetto e definizioni

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, definiscono:
- a. le caratteristiche del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (Fast Reserve o FR)
 - b. i requisiti tecnici di qualificazione delle Fast Reserve Units che forniscono il servizio
 - c. le modalità di partecipazione delle Fast Reserve Units alla Procedura per la contrattualizzazione a termine del servizio di riserva ultra-rapida.
- 1.2 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
- a. Area di assegnazione: porzione di rete con riferimento alla quale TERNA definisce un Quantitativo Disponibile di Fast Reserve. Sono identificate le seguenti Aree di assegnazione:
 - I. Area «**Continente**»¹ costituita da tutte le zone di mercato italiane ad eccezione della zona di mercato **Sardegna**
 - II. Area «**Sardegna**» costituita dalla zona di mercato **Sardegna**
 - b. Blocco di Ore di Disponibilità: insieme di Ore di Disponibilità consecutive in cui il Soggetto Assegnatario è tenuto ad asservire le Fast Reserve Units alla fornitura del servizio di Fast Reserve;
 - c. Corrispettivo Fisso Annuo: corrispettivo fisso per la remunerazione della disponibilità alla fornitura del servizio di Fast Reserve. Esso è espresso in €/MW/anno e viene

¹ Terna, entro la fine del periodo di consultazione e in ogni caso entro 60 giorni prima dell'asta, si riserva di rendere nota una eventuale ulteriore suddivisione del Quantitativo Disponibile sul Continente e Sicilia in più Aree di assegnazione.

riconosciuto al Partecipante sulla base di una procedura competitiva con meccanismo di assegnazione di tipo “pay-as-bid”.

- d. Corrispettivo Fisso Orario: corrispettivo fisso espresso in €/MW/h. Esso è pari al rapporto tra il Corrispettivo Fisso Annuo e il numero di Ore di Disponibilità annue di seguito definito.
- e. Corrispettivo Mensile: corrispettivo riconosciuto a ciascun Soggetto Assegnatario nel mese di competenza M. Esso è pari a un dodicesimo del Corrispettivo Fisso Annuo.
- f. Dispositivo: “asset” connesso direttamente o indirettamente a un punto della rete pubblica in grado di scambiare potenza secondo quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento e dall’Allegato 3 al Regolamento.
- g. Garanzia Pre-asta: garanzia che il Partecipante è tenuto a prestare a TERNA nella forma di deposito cauzionale infruttifero o di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta ai fini dell’ammissione alla Procedura e a garanzia dell’impegno ad adempiere agli obblighi di stipula del contratto in caso di assegnazione.
- h. Numero di Ore di Manutenzione Indifferibili: numero di ore di manutenzione che il titolare comunica per ciascuna Fast Reserve Unit a TERNA secondo le modalità indicate nel Capitolo 3 del Codice di Rete. In dette ore, in presenza di delibera favorevole da parte di TERNA ai sensi del Capitolo 3 del Codice di Rete, il Soggetto Assegnatario è esonerato dall’applicazione delle penali di cui all’Allegato 2. Ai fini del presente Regolamento, il massimo Numero di Ore di Manutenzione Indifferibili è posto pari a 100 ore/anno per ciascuna Fast Reserve Unit.
- i. Ore di Disponibilità: ore in cui il Soggetto Assegnatario è tenuto ad asservire le Fast Reserve Units alla fornitura del servizio di Fast Reserve pari a 1000 ore/anno. Le Ore di Disponibilità vengono comunicate da TERNA in via preliminare con un anticipo di sette (7) giorni solari rispetto al giorno oggetto di fornitura del servizio (D-7) e in via definitiva in D-2 attraverso le modalità successivamente definite;

- j. Partecipante: soggetto titolare di Fast Reserve Unit ammesso alla partecipazione alla Procedura ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento;
- k. Periodo di Consegna: periodo di validità del contratto a termine stipulato per gli effetti della Procedura di cui al successivo articolo 7;
- l. Potenza Qualificata: valore di potenza per cui la Fast Reserve Unit è ammessa alla partecipazione alla Procedura. Essa corrisponde al massimo valore di potenza a salire e/o a scendere che la Fast Reserve Unit rende disponibile in corrispondenza del Punto di Verifica del servizio, ai sensi dell'Allegato 3 al presente Regolamento, ai fini della fornitura di Fast Reserve ed è espressa in MW con una cifra decimale;
- m. Potenza Qualificata Totale: somma dei valori di Potenza Qualificata di tutte le Fast Reserve Units nella disponibilità di un Partecipante ed è espressa in MW con una cifra decimale;
- n. Prezzo di Riserva: massimo valore del Corrispettivo Fisso Annuo che può essere offerto dal Partecipante nella Procedura e pari a XXXX €/MW/anno;
- o. Punto di dispacciamento per unità di consumo: coincide con il punto di dispacciamento di cui all'articolo 10.6 della delibera ARERA n.111/06;
- p. Punto di dispacciamento per unità di produzione: coincide con il punto di dispacciamento di cui all'articolo 10.1 della delibera ARERA n.111/06;
- q. Punto di Verifica del servizio: punto fisico o virtuale in corrispondenza del quale viene verificata la prestazione del servizio. In presenza di Fast Reserve Unit coincidente con un unico Dispositivo, il Punto di Verifica del servizio è da intendersi il punto fisico identificato dalla Phasor Measurement Unit (PMU) e dall'Unità per la Verifica della Regolazione Rapida di Frequenza (UVRF) (come specificato nell'Allegato 3) presso cui si attesta la medesima Fast Reserve Unit. Diversamente, in presenza di Fast Reserve Unit costituite da più di un Dispositivo, il Punto di Verifica del servizio è da intendersi il punto virtuale identificato dall'insieme delle PMU e delle UVRF presso cui si attesta ciascun Dispositivo.

- r. Quantitativo Disponibile: quantitativo massimo di riserva ultra-rapida approvvigionabile in ciascuna Area di assegnazione
 - s. Soggetto Assegnatario: soggetto che in esito alla Procedura risulta aggiudicatario di quantitativi di capacità di regolazione ultra-rapida;
 - t. Unità di consumo: insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private;
- 1.3 Ai fini del presente Regolamento si assumono convenzionalmente con segno positivo le immissioni nette di energia in rete e con segno negativo il prelievo netto di energia dalla rete.

Articolo 2

Definizione delle Fast Reserve Units

- 2.1 Per Fast Reserve Units si intendono singoli Dispositivi connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica oppure aggregati di Dispositivi che soddisfano i requisiti tecnici di cui al successivo Articolo 3 del presente Regolamento. Tali Dispositivi possono essere:
- a. unità di produzione (nel seguito: UP) “stand alone”;
 - b. UP che condividono il punto di connessione alla rete pubblica con una o più unità di consumo diverse dai servizi ausiliari e/o impianti di accumulo (UP “behind the meter”);
 - c. unità di consumo, fatta esclusione per quelle unità che prestano il servizio di interrompibilità;
 - d. impianti di accumulo, come definiti ai sensi della delibera 574/2014 di ARERA, sia “stand alone” sia abbinati a UP e/o a unità di consumo (impianti di accumulo “behind the meter”).

- 2.2 Le Fast Reserve Units rilevano esclusivamente ai fini della partecipazione al progetto pilota oggetto del presente Regolamento. I Dispositivi che costituiscono le Fast Reserve Units possono partecipare ai mercati dell'energia e al MSD in base alle regole vigenti, fermo restando la messa a disposizione del sistema elettrico della Potenza Qualificata nelle Ore di Disponibilità.
- 2.3 Sono escluse dalla partecipazione al presente progetto pilota le risorse che siano state qualificate come capacità nuova alle procedure concorsuali del Mercato della Capacità il cui periodo di consegna coincide, anche parzialmente, con il Periodo di Consegna di cui all'articolo 7.1 del presente Regolamento.

Articolo 3

Requisiti per la creazione e qualificazione delle Fast Reserve Units

- 3.1 Ai fini della qualificazione al progetto pilota e dunque alla Procedura, ciascuna Fast Reserve Unit deve:
- a. avere una Potenza Qualificata almeno pari a 5 MW e comunque non superiore a 25 MW;
 - b. essere in grado, come definito nell'Allegato 3, di:
 - I. fornire una risposta continua e automatica in potenza proporzionale all'errore di frequenza secondo la curva di regolazione frequenza-potenza definita all'Allegato 3, con attivazione senza ritardi intenzionali² e comunque entro 1 secondo dall'evento che ha determinato l'attivazione del servizio;
 - II. mantenere, in assenza di ulteriori errori di frequenza, il valore di potenza attivato come risultante dalla curva di regolazione di cui al precedente comma per

² Il tempo di avviamento della risposta deve essere non superiore a 300 ms come specificato all'Allegato

almeno 30 secondi continuativi ed eseguire, successivamente, una derampa lineare fino ad annullare il contributo attivato in 5 minuti;

- III. essere in grado di ricevere e gestire il set-point di pilotaggio inviato da Terna, secondo le modalità di cui all'Allegato 3;
- IV. disporre di una capacità energetica tale da consentire stabilmente lo scambio con la rete di un valore di potenza almeno pari alla Potenza Qualificata, a salire e/o a scendere, per almeno 15 minuti continuativi.

3.2 Possono essere aggregati in una Fast Reserve Unit i Dispositivi di cui al precedente Articolo 2 connessi alla rete in alta, media o bassa tensione purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a. tutti i Dispositivi associati alla Fast Reserve Unit siano compresi nella stessa Area di assegnazione;
- b. i Dispositivi associati alla Fast Reserve Unit siano ciascuno dotati di una Phasor Measurement Unit (PMU) come definita nell'Allegato 3;
- c. i Dispositivi associati alla Fast Reserve Unit siano ciascuno dotati di una Unità Periferica per il Distacco e Monitoraggio (UPDM) come definita nell'Allegato 3 ai fini dell'asservimento ai Sistemi di Difesa di TERNA;
- d. i Dispositivi associati alla Fast Reserve Unit siano dotati di una Unità per la Verifica della Regolazione Rapida di Frequenza (UVRF) come definita nell'Allegato 3;

3.3 i Dispositivi associati alla Fast Reserve Unit rispettino i requisiti tecnici minimi previsti nell'Allegato 3.

3.4 Qualora sia riscontrata la perdita anche di uno dei requisiti di cui al presente articolo, la Fast Reserve Unit viene esclusa dalla partecipazione dal progetto pilota, ossia il Soggetto Assegnatario decade dall'assegnazione con riferimento alla Fast Reserve Unit per cui non sono più riscontrati i requisiti previsti dal presente Regolamento e TERNA procede conseguentemente con la risoluzione di diritto di cui all'Allegato 2.

Articolo 4

Requisiti e richiesta di ammissione alla Procedura

- 4.1 Possono chiedere a Terna la creazione e la qualificazione di Fast Reserve Unit i seguenti soggetti:
- a. l'utente del dispacciamento (UdD)
 - b. il titolare del Dispositivo di cui all'articolo 4.5b
 - c. un soggetto terzo aggregatore (BSP), che ha ricevuto apposita delega ai fini della partecipazione al progetto pilota dall'UdD o dal titolare del Dispositivo.
- 4.2 Il soggetto che richiede la creazione e la qualifica alla Procedura della Fast Reserve Unit (Richiedente) deve comunicare a Terna, per il tramite della procedura informatica di cui all'allegato 4 al Regolamento, l'elenco dei Dispositivi inseriti all'interno della Fast reserve Unit per i quali ha preliminarmente ricevuto dall'UdD l'assenso all'inclusione. L'assenso può avvenire anche in forma implicita (c.d. silenzio assenso), decorsi 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inoltrata dal BSP secondo modalità che consentano di identificare la data medesima. Terna, in ogni caso informa l'utente del dispacciamento dell'inclusione all'interno della Fast Reserve Unit dei dispositivi ricompresi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare
- 4.3 I Partecipanti sono tenuti a prestare entro il decimo giorno lavorativo antecedente la data di svolgimento della Procedura, una Garanzia Pre-asta per un importo pari al prodotto tra 1.000 €/MW e la Potenza Qualificata della Fast Reserve Unit che il Partecipante intende offrire nell'ambito della medesima Procedura.
- 4.4 Qualora il Partecipante non versi il valore della Garanzia Pre-asta complessivamente richiesto verrà proporzionalmente ridotto il valore di Potenza Qualificata Totale e il Partecipante dovrà comunicare le Fast Reserve Units per il quale intende presentare offerte.

4.5 Ai fini della partecipazione alla Procedura, possono essere inclusi all'interno di Fast Reserve Unit:

- a. Dispositivi già connessi alla rete e abilitati all'esercizio alla data di invio della richiesta di ammissione alla Procedura;
- b. Dispositivi non ancora connessi alla rete e/o non ancora abilitati all'esercizio alla data di invio della richiesta di ammissione alla Procedura, per i quali il soggetto titolare della Fast Reserve Unit si impegna:
 - I. a conseguire, entro i termini di cui all'Allegato 2, tutti i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio previsti dalla legislazione vigente per ciascuno dei Dispositivi inclusi nelle Fast Reserve units, nel caso in cui non fossero stati conseguiti al momento dell'invio della richiesta di ammissione della Procedura;
 - II. ad includere i Dispositivi, entro i termini di cui all'Allegato 2, all'interno di un contratto di dispacciamento e abilitare i medesimi all'esercizio.

4.6 La richiesta di ammissione alla Procedura deve essere redatta in lingua italiana su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

4.7 TERNA, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di ammissione alla Procedura, verifica la regolarità e la completezza della richiesta e comunica al Richiedente l'ammissione alla Procedura.

4.8 In caso di chiarimenti/integrazioni da parte di TERNA, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data in cui il Richiedente abbia fornito tutte le integrazioni richieste da TERNA. Si precisa che in caso di richiesta di ammissione alla Procedura di più di una Fast Reserve Unit nella titolarità del medesimo soggetto, il Richiedente è tenuto a inoltrare un'unica richiesta.

Articolo 5

Dati e documentazione per le Fast Reserve Unit

- 5.1 Le richieste di ammissione alla Procedura, redatte secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1, dovranno contenere i seguenti elementi:
- a. lo schema di connessione alla rete elettrica dei singoli Dispositivi che compongono la Fast Reserve Unit da cui si evinca con chiarezza la collocazione dei singoli Dispositivi;
 - b. una relazione tecnica in cui siano fornite le caratteristiche della Fast Reserve Unit tra cui:
 - I. la potenza massima erogabile dalla Fast Reserve Unit e da ciascun Dispositivo a salire e/o a scendere che si intende qualificare per il servizio di regolazione ultra-rapida, espressa in MW con una cifra decimale;
 - II. in presenza di dispositivi a energia limitata costituenti la Fast Reserve Unit, il massimo quantitativo di energia che può essere erogato dalla Fast Reserve Unit, fornendo i necessari elementi di dettaglio che indichino le dinamiche di decadimento del sistema in funzione dei principali parametri elettrici e ambientali quali, ad esempio, il numero e la profondità dei cicli di attivazione, i gradienti di potenza in immissione/prelievo, temperatura e umidità dell'ambiente di esercizio.
 - III. la descrizione dell'algoritmo di gestione dello stato di capacità energetica per l'utilizzo ottimizzato ed integrato del/dei Dispositivi costituenti la Fast Reserve Unit in conformità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - IV. la tecnologia dei Dispositivi costituenti la Fast Reserve Unit proposta;
 - V. nel caso di proposta di soluzione tecnica basata su una misura centralizzata di frequenza di rete, delle informazioni richieste di cui all'Allegato 3;
 - VI. per i Dispositivi di cui all'Articolo 4.5.b, il piano di lavoro e la programmazione delle attività (corredati da Gantt di progetto), comprensive di tutte le principali fasi di progetto, tra cui la prima energizzazione e i collaudi funzionali. In caso di variazioni delle stesse e/o in ragione degli avanzamenti di progetto in riferimento

a Fast Reserve Unit costituite da dispositivi non ancora connessi alla rete e/o non ancora abilitati all'esercizio alla data di invio della richiesta di ammissione alla Procedura, è richiesto che il Titolare della Fast Reserve Unit fornisca a TERNA, secondo le medesime modalità, l'aggiornamento delle parti interessate della summenzionata documentazione.

- 5.2 Le richieste di ammissione alla Procedura potranno essere inviate, a partire dalla data indicata da TERNA, e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo contratti@pec.TERNA.it, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il termine pubblicato sul sito di TERNA ai sensi del successivo articolo 6.
- 5.3 Con riferimento a ciascuna Area di Assegnazione, il valore della Potenza Qualificata Totale per ciascun Partecipante non potrà essere superiore al Quantitativo Disponibile della medesima Area
- 5.4 TERNA si riserva di effettuare verifiche per l'accertamento, anche a campione, di quanto dichiarato dai Richiedenti. Qualora a seguito di tali verifiche dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Richiedente dovrà considerarsi decaduto da ogni eventuale diritto acquisito con la partecipazione al progetto pilota per la fornitura del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza a cui tali dichiarazioni si riferiscono, e sarà tenuto a restituire a TERNA tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne il relativo diritto.

Articolo 6

Comunicazioni preliminari alla Procedura

6.1 Al fine dello svolgimento della Procedura, TERNA comunica:

a. sul proprio sito internet:

- I. i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione e delle offerte;

- II. la data entro la quale saranno comunicati gli esiti delle procedure di assegnazione.
- b. a ciascun Partecipante, successivamente al termine indicato da TERNA per l'invio della richiesta di ammissione ed entro comunque 2 giorni dalla data di svolgimento della Procedura:
 - I. le Fast Reserve Unit qualificate per la partecipazione alla Procedura fermo restando che saranno ammesse alla Procedura soltanto Fast Reserve Unit per l'intera Potenza Qualificata;
 - II. il quantitativo di Potenza Qualificata Totale in ciascuna Area di assegnazione, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 7.6.

Articolo 7

Articolazione della Procedura

- 7.1 La Procedura è finalizzata alla conclusione di contratti a termine della durata di 3 o 4 anni con validità dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre xxxx ("Periodo di Consegna").
- 7.2 Il Quantitativo Disponibile per il Periodo di Consegna è pari a:
 - a. 200 MW³ nell'Area di assegnazione "Continente";
 - b. 30 MW nell'Area di assegnazione "Sardegna".

³ Terna, entro la fine del periodo di consultazione e in ogni caso entro 60 giorni prima dell'asta, si riserva di rendere nota una eventuale ulteriore suddivisione del Quantitativo Disponibile sul Continente e Sicilia in più Aree di assegnazione.

- 7.3 La Procedura prevede un meccanismo di assegnazione di tipo “pay as bid” a partire dal Prezzo di Riserva di cui al presente Regolamento.
- 7.4 La Procedura si articola, per ciascuna Area di assegnazione, in un’asta al ribasso a sessioni multiple, fino a un massimo di cinque (5) sessioni.
- 7.5 Nell’ambito della Procedura, ciascun Partecipante è tenuto a inserire con riferimento a ciascuna Fast Reserve Unit qualificata una sola offerta caratterizzata da un prezzo espresso in €/MW/anno senza cifre decimali. In particolare:
- a. il prezzo rappresenta il prezzo offerto, espresso in €/MW/anno, relativo al quantitativo di cui al precedente alinea per ciascun anno del Periodo di Consegna, ossia il Corrispettivo Fisso Annuo che sarà riconosciuto al Partecipante in caso di assegnazione di capacità.
 - b. la quantità viene assunta implicitamente pari alla Potenza Qualificata della Fast Reserve Unit cui si riferisce l’offerta, così come comunicata dal Partecipante tramite la richiesta di ammissione e validata da TERNA;
- 7.6 Con riferimento a ciascuna Area di Assegnazione, si precisa che il quantitativo massimo per il quale potranno essere presentate offerte da ciascun Partecipante non potrà essere comunque superiore al 75% del Quantitativo Disponibile della medesima Area di assegnazione.
- 7.7 Le offerte presentate sono irrevocabili ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile e sono considerate valide qualora vengano inseriti sia la quantità sia il prezzo.
- 7.8 Al termine di ciascuna sessione d’asta e per ciascuna Area di assegnazione, TERNA:
- a. ordina in verso crescente di prezzo offerto le offerte presentate da ciascun Partecipante fino a concorrenza del Quantitativo Disponibile per Area di Assegnazione;
 - b. comunica a ciascun Partecipante i codici identificativi delle Fast Reserve Unit eventualmente selezionate, fermo restando che saranno accettate offerte soltanto

per l'intero ammontare della Potenza Qualificata anche nel caso in cui le quantità corrispondenti determinino il superamento del Quantitativo Disponibile nell'Area di assegnazione considerata;

- c. comunica le tempistiche per l'invio delle offerte per la sessione d'asta successiva o la conclusione della Procedura.

7.9 Ciascun Partecipante, a partire dalla seconda e fino all'ultima sessione, ha la facoltà di effettuare un ribasso del prezzo offerto almeno pari al 3% del prezzo offerto nella prima sessione d'asta per ciascuna Fast Reserve Unit ammessa alla Procedura e che abbia presentato offerte nella sessione precedente.

7.10 A partire dalla seconda e fino all'ultima sessione, in caso di ribasso del prezzo offerto inferiore alla soglia di cui al precedente articolo 7.9 o in mancanza di offerta, TERNA:

- a. considera in ogni caso valida l'ultima offerta del Partecipante ai fini della selezione delle offerte valide per la sessione d'asta corrente;
- b. impedisce al Partecipante ulteriori ribassi del prezzo offerto nelle sessioni successive.

7.11 Qualora, al termine di ciascuna sessione d'asta, vi siano più offerte caratterizzate dal medesimo prezzo offerto e le quantità corrispondenti determinino il superamento del Quantitativo Disponibile nell'Area di assegnazione, TERNA, limitatamente a tali offerte, e fino a concorrenza del Quantitativo Disponibile residuo:

- a. seleziona prioritariamente le offerte caratterizzate dalla quantità maggiore, per un quantitativo comunque pari alla Potenza Qualificata;
- b. a parità di quantità, seleziona le offerte tramite sorteggio per un quantitativo comunque pari alla Potenza Qualificata.

7.12 La Procedura si intende conclusa in ciascuna Area di assegnazione:

- a. al termine della prima sessione in cui si verifica invarianza degli esiti, ossia al termine della prima sessione in cui i prezzi di tutte le offerte presentate dai partecipanti risultino i medesimi della sessione precedente;
- b. in ogni caso, al termine della quinta sessione d'asta.

7.13 Nel caso in cui, al termine dell'ultima sessione d'asta effettuata:

- a. il Quantitativo Disponibile di un'Area di assegnazione non risulti pienamente soddisfatto attraverso le offerte selezionate in esito alla Procedura e;
- b. un Partecipante abbia qualificato, ai fini dell'ammissione alla Procedura, una Potenza Qualificata Totale superiore al 75% del Quantitativo Disponibile della medesima Area di assegnazione

TERNA comunica al Partecipante di cui alla lettera b. l'assegnazione di un ulteriore quantitativo, selezionando con il medesimo criterio di cui al precedente articolo 7.11 le Fast Reserve Units non ammesse alla presentazione di offerte a un prezzo pari alla media ponderata dei prezzi offerti e accettati nell'ultima sessione dal medesimo Partecipante.

7.14 Con riferimento ai soli quantitativi selezionati di cui al precedente articolo 7.13, il Partecipante ha la facoltà di non accettare l'assegnazione

7.15 Al termine della Procedura, TERNA pubblica sul proprio sito internet gli esiti dell'asta, ossia le quantità selezionate in ciascuna Area di assegnazione e i rispettivi Soggetti Assegnatari.

Articolo 8

Disposizioni finali

8.1 I Soggetti Assegnatari sono tenuti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti della Procedura, a:

- a. stipulare con TERNA il Contratto standard di approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento;
- b. prestare a TERNA una garanzia a copertura dell'impegno a rendere effettivamente disponibili le Fast Reserve Units nel rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento entro l'inizio del Periodo di Consegna. Detta garanzia può essere prestata nelle forme di deposito cauzionale, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta⁴.

8.2 TERNA restituisce la Garanzia Pre-asta:

- a. ai Soggetti Assegnatari nel caso in cui essi adempiano agli obblighi di cui al precedente articolo 8.1 entro 30 giorni dalla ricezione della garanzia da parte dei medesimi;
- b. ai Partecipanti che non sono risultati Soggetti Assegnatari in esito alla Procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti della Procedura.

8.3 Per ciascun Soggetto Assegnatario, TERNA calcola l'importo della garanzia di cui al precedente comma 8.1 nel seguente modo:

$$Garanzia = \sum_{i=1}^N 0,25 \times Potenza Assegnata_i \times Prezzo_i$$

dove:

- N rappresenta il numero di Fast Reserve Units nella titolarità del Soggetto Assegnatario per le quali risultano in esito alla Procedura delle quantità selezionate diverse da zero;

⁴ I Requisiti di rating dell'istituto emittente sono i medesimi previsti nell'allegato A.61 del Codice di Rete

- *Potenza Assegnata_i* rappresenta la quantità selezionata con riferimento alla i-esima Fast Reserve Unit;
- *Prezzo_i* rappresenta il prezzo offerto con riferimento alla i-esima Fast Reserve Unit selezionata in esito alla Procedura espresso in €/MW/anno;

8.4 La garanzia dovrà avere validità fino al 31 maggio 2021.

8.5 Qualora il Soggetto Assegnatario non presti la garanzia entro i termini di cui al precedente articolo 8.1 e per un importo pari al valore di cui al precedente articolo 8.3, TERNA:

- a. revoca al Soggetto Assegnatario i quantitativi aggiudicati in esito alla Procedura;
- b. esecute la Garanzia Pre-asta prestato dal Soggetto Assegnatario in fase di ammissione alla Procedura.

8.6 Qualora un Soggetto Assegnatario receda dal Contratto standard secondo quanto previsto dall'articolo 5.2 dello stesso, Terna ha la facoltà di organizzare una nuova Procedura di assegnazione di aggiustamento avente Periodo di Consegna 1 gennaio 2023 – 31 dicembre xxxx per riallocare i quantitativi oggetto di recesso.